

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 33

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZOBOLI, GULLO, SFORZA, GUIDI, PELLEGRINO

*Presentata il 21 maggio 1963*

### Abolizione della pena dell'ergastolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che tra le pene principali, previste dall'articolo 17 del Codice penale vigente, è contemplata quella dell'ergastolo, che è pena «perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno» (articolo 22 del Codice penale).

È pure noto che il progetto preliminare del Codice penale, pubblicato nel 1949 a cura della Commissione nominata dal Ministero di grazia e giustizia, mentre non comprende più tra le pene principali la pena di morte, elenca tuttora tra le altre quella dell'ergastolo (articolo 97, libro I).

Da tempo la pena dell'ergastolo costituisce oggetto di serio dibattito tra penalisti, studiosi di sociologia e di diritto penitenziario ed uomini politici, i quali per larga parte, interpretando anche vasti schieramenti della pubblica opinione del nostro Paese, si sono più volte pronunciati per la cancellazione dal nostro Codice penale di siffatto crudele strumento della restrizione della libertà personale. Nel passato, i sostenitori di questa pena, inferta per la particolare temibilità sociale del colpevole di gravi delitti, appoggiarono le proprie tesi sulla pericolosità del ritorno del reo al consorzio umano, in considerazione anche che funzione precipua della pena dovesse essere la prevenzione e la difesa della società. Costoro superarono anche l'obiezione avanzata da quanti non riconoscono allo Stato il diritto di pri-

vare per sempre un cittadino della libertà con il rilievo che già lo Stato si attribuiva il diritto di togliere la vita a mezzo della pena di morte.

Gli avvenimenti storici di questi ultimi anni, il sorgere della Repubblica democratica e l'entrata in vigore della Costituzione avvalorano il nostro punto di vista e svuotano gli argomenti avversari.

In particolare, la Costituzione repubblicana indica quali debbano essere i criteri per regolare la materia e ciò sia nel suo complesso normativo e per lo spirito che la informa, sia specificamente ed esplicitamente con l'articolo 27 che afferma questi due principi:

1°) la pena di morte non è ammessa nel nuovo ordinamento giuridico costituzionale, salvo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra;

2°) le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

In ordine al primo principio si è già provveduto. Occorre sollecitamente intervenire in ordine al secondo, togliendo dal nostro sistema penitenziario vigente quei caratteri disumani che lo fanno classificare tra i meno progrediti del mondo. Non v'ha dubbio che quando si priva il condannato, sia pure per un efferato delitto, della speranza di rientrare un giorno nel consorzio civile, si violano di per sé quei criteri di umanità imposti

dalla nostra Costituzione; e così pure ci si distacca da essi quando, per il fatto stesso della irrogazione della pena perpetua, si annulla l'obiettivo della rieducazione e del riadattamento sociale del reo.

Il Codice penale già prevede la pena della reclusione sino al massimo di trent'anni; questo largo margine di espiazione è certamente più che sufficiente per colpire chi ha commesso gravissimi delitti e per rieducare il soggetto colpevole, a condizione,

s'intende, che il regime carcerario sia impostato sull'attività lavorativa e su metodi moderni di educazione e di istruzione.

Per queste considerazioni, i proponenti raccomandano l'accoglimento di questa proposta (già presentata, senza esame, nella passata legislatura), che vuol tendere a quel rinnovamento morale, sociale e giuridico, le cui vie maestre sono indicate dallo statuto fondamentale della Repubblica.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

La pena dell'ergastolo è soppressa.

### ART. 2.

Le condanne alla pena perpetua, pronunciate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, si intendono tramutate nella pena della reclusione entro i limiti massimi previsti dalle leggi vigenti.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.